

Sanzioni tributarie, la riforma divide le dichiarazioni 2024

Il nuovo decreto. Stesse irregolarità punite diversamente: più salato il conto per i modelli Iva presentati entro aprile rispetto a quelli relativi alle imposte sui redditi che vengono inviati a partire dal 1° settembre

Più miti le conseguenze degli illeciti fiscali con il provvedimento approvato venerdì dal Consiglio dei ministri

Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Sanzioni tributarie più miti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: è quanto prevede il decreto sanzioni approvato il 24 maggio dal Consiglio dei ministri. Tuttavia, poiché la dichiarazione Iva anno 2023 è stata presentata prima dell'entrata in vigore del nuovo regime, mentre quella delle imposte sui redditi sarà presentata successivamente, in futuro, negli accertamenti concernenti violazioni 2023 si assisterà a una sorta di doppio regime: **a)** le violazioni in materia di Iva confluite nelle dichiarazioni presentate entro aprile 2024 saranno sanzionate con il vigente regime (più gravoso); **b)** le medesime violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi confluite nella dichiarazione che si presenterà dopo l'1 settembre saranno sanzionate in base alle nuove norme (più favorevoli).

Così per fare un esempio in un accertamento per un costo ritenuto non inerente 2023 per il quale è stata detratta anche la relativa Iva: la dichiarazione infedele imposte sui redditi sarà sanzionata al 70%, la dichiarazione infedele Iva invece sarà sanzionata al 90%.

Omessi versamenti

Viene prevista la sanzione:

- del 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza (attualmente 30%);
- del 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (attualmente 15%);
- dello 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (attualmente 1/15 del 15% e quindi l'1% per ogni giorno), ma poiché il decreto non interviene sul punto, l'importo va calcolato su 1/15 di 12,5%.

Le nuove sanzioni potranno ovviamente essere ancora ridotte in caso di ravvedimento operoso.

Crediti d'imposta

Le sanzioni sull'indebito utilizzo di crediti vengono ridotte al 25% per quelli non spettanti ed al 70% per gli inesistenti (attuale dal 100% al 200%). Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.

Dichiarazione infedele

Le infedeltà saranno sanzionate al 70 per cento (attualmente dal 90 al 180%) calcolato sulle maggiori imposte dovute o sulla differenza del credito utilizzato con un minimo di 150 euro. Ove invece l'integrativa sia presentata prima che il contribuente abbia avuto

formale conoscenza di controlli, la sanzione sarà pari a quella dell'omesso versamento aumentata al doppio (50%).

Dichiarazione con false fatture

Se la violazione in dichiarazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente la sanzione base (70%) sarà aumentata dalla metà al doppio e quindi sarà dal 105 % al 140%. Attualmente l'aumento è della metà.

Omessa dichiarazione

Per l'omessa presentazione è stata eliminata la sanzione massima, prevedendo così solo l'applicazione del 120%.

Anche in questo caso è stato previsto che se presentata autonomamente dal contribuente prima della formale conoscenza di controlli a proprio carico, è dovuta la sanzione dell'omesso versamento aumentata al triplo (quindi 75%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

25 e 70%

CREDITI D'IMPOSTA

NON SPETTANTI E INESISTENTI

Le sanzioni sull'indebito utilizzo di crediti vengono ridotte al 25% per quelli non spettanti e al 70% per quelli inesistenti (attuale dal 100% al 200%). Ma se il credito inesistente è ottenuto con documenti falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio (quindi dal 105% al 140%)

Omessi versamenti.

Per ritardi oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria sanzione del 25% (ora è al 30%)



ADOBESTOCK



Le principali nuove penalità

DS6901

DS6901

DICHIARAZIONE IMPOSTE SUI REDDITI

Omessa dichiarazione

La sanzione dal 120 al 240% diventa fissa al 120%. Se non sono dovute imposte sanzione da 250 a 1.000 euro (in questo caso possibile aumento fino al doppio nei confronti degli obbligati alla tenuta di scritture contabili)

Ritardata presentazione

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza (e prima della conoscenza di controlli) sul totale delle imposte dovute si applica la sanzione prevista del 75%. Se non sono dovute imposte, si applica sanzione da 250 a 1.000 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti degli obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Infedele dichiarazione

La sanzione dal 90 al 180% diventa fissa al 70% con un minimo di 150 euro; è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente

DICHIARAZIONE SOSTITUTO IMPOSTA

Omessa

La sanzione dal 120 al 240% diventa fissa del 120% con un minimo di 250 euro

Senza ritenute

Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro

Ritardata presentazione

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza (e prima della conoscenza di controlli) si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del 75%. Se non sono dovute ritenute sanzione da 250 a 2.000 euro

Infedele dichiarazione

La sanzione dal 90 al 180% diventa fissa del 70% con un minimo di 250 euro. Aumento dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata con documentazione falsa, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente

DICHIARAZIONE IVA

Omessa

La sanzione dal 120 al 240% diventa fissa del 120% e con un

minimo di euro 250

Regime speciali

Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la sanzione dal 60 al 120% diventa 45%

Presentazione con ritardo

Se la dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo la sanzione dal 30 al 60% diventa 25% con un minimo di 100 euro

Infedele dichiarazione

La sanzione dal 90 al 180% diventa del 70% con un minimo di 150 euro. Aumento dalla metà al doppio per violazioni con utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

L'aggravante colpisce cessionario o committente solo se è provata la compartecipazione alla frode.

Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima della conoscenza di attività di controllo si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del 50%. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione di 150 euro

VERSAMENTI

Ritardati/omessi

Sanzione del 25% e non più 30%

Crediti non spettanti

Sanzione del 25% del credito non spettante.

Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi, sempre che:

a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;

b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla violazione

Crediti inesistenti

Sanzione del 70%. Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio